



COMUNE DI CARMIANO

Provincia di Lecce

REVISORE UNICO DEI CONTI
VERBALE n. 3 del 04.04.2023

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 05/04/2023 avente per oggetto: **“Approvazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2023”**

Il sottoscritto dott. Corrado Roberto nominato Revisore Unico per il triennio 2022/2025 con delibera consiliare n. 27 del 03/08/2022, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000,

acquisita

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 05/04/2023 , ricevuta a mezzo posta elettronica in data 05/04/2023 avente per oggetto: **Approvazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2023.**

esaminata

• la proposta indicata all’oggetto, sulla quale occorre esprimere il parere da parte dell’organo di revisione ai sensi della legge pocanzi citata;

VISTO

- l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. 267/2000 che prevede che l’organo di revisione deve esprimere il proprio parere, oltre che sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e relative variazioni, anche su altre specifiche materie tra le quali le proposte di regolamenti di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione tributi;
- l’articolo 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO CHE

- i comma da 641 a 668 della Legge nr. 147/2013 disciplinano l’applicazione della TARI individuandone il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni;
- l’articolo 1, comma 639, della Legge nr. 147/2013, stabilisce che la TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;
- l’articolo 3, comma 5-*quinquies* del dl n.228 del 2021 (cd. dl “Milleproroghe”), convertito nella legge n. 25 del 2022, prevede che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- la Legge di Bilancio n. 197 del 29/12/2022 ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023/2025 al 30 aprile 2023, e ha autorizzato per gli Enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- in via generale, in base all'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, e all'articolo 53, comma 16 della legge n.388 del 2000, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato articolo, acquistando efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

CONSIDERATO CHE

- la legge n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, tra le quali la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»*;
- con deliberazione n. 443/2019/R/rif, ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ed ha approvato il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”* (di seguito, MTR) con il quale si definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;
- con Deliberazione nr. 363/2021 ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, di seguito denominato MTR-2, prevedendo all'articolo 7 specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 , e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1); il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (art. 7.4); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (art. 7.7); fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (art. 7.8).
- l'“Ente territorialmente competente” è definito da ARERA come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;
- nella Regione Puglia risulta costituito ed operativo quale *“Ente territorialmente competente”* l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (di seguito, AGER);

- AGER ha trasmesso la determina nr. 121 del 11/04/2022 avente ad oggetto “Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 ARERA - Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2022-2025 ex art. 7 delibera n. 363/2021”;
- dalla “RELAZIONE DI VALUTAZIONE” allegata alla determina nr. 121 del 11/04/2022 dell’AGER, riferita al Comune di Carmiano, si evince la sintesi delle scelte operate dall’ETC e il conseguente PEF per il periodo regolatorio 2022-2025 come riportate nelle seguenti Appendici Tabellari:

Anno 2022

Tariffa complessiva riconosciuta	€ 2.112.378
di cui componente variabile	€ 1.730.122
di cui componente fissa	€ 382.257
attività fuori perimetro	€ 10.205

Anno 2023

Tariffa complessiva riconosciuta	€ 2.146.176
di cui componente variabile	€ 1.730.125
di cui componente fissa	€ 416.051
attività fuori perimetro	€ 10.205

Anno 2024

Tariffa complessiva riconosciuta	€ 2.180.515
di cui componente variabile	€ 1.730.128
di cui componente fissa	€ 450.387
attività fuori perimetro	€ 10.205

Anno 2025

Tariffa complessiva riconosciuta	€ 2.215.405
di cui componente variabile	€ 1.730.131
di cui componente fissa	€ 485.272
attività fuori perimetro	€ 10.205

CONSIDERATO ALTRESI' CHE,

- alle tariffe approvate dal Comune di Carmiano si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura fissata dalla norme di legge;
- è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Economico Finanziario 2023, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’ARERA;
- la manovra tariffaria disciplinata dal provvedimento in oggetto risulta coerente con il citato Piano Economico Finanziario;

PRESO ATTO che il Comune di Carmiano ha stabilito che per l’anno 2023 la Tassa sui rifiuti dovrà essere versata in tre rate con scadenza:

acconto prima rata: 31 agosto 2023;

acconto seconda rata: 31 ottobre 2023;

saldo terza rata: 31 dicembre 2023;

con facoltà di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il mese di ottobre 2023;

PRESO ATTO, altresì, che sulla proposta in oggetto sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Settore, Dott. Fabio Maffeo, ed il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott.ssa Valentina Cosma, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

ESPRIME

- parere **favorevole** sulla proposta del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2023”.

Carmiano, 04.04.2023

Il Revisore Unico
Dott. Roberto Corrado

